
Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 2007, n. 48/R

Modifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 17.10.2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") che prevede l'emanazione di regolamenti di attuazione;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 2004, n. 3);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 agosto 2007, n. 6 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, del Tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strutture regionali di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale - Enti locali, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali ai fini dell'acquisizione del parere previsto ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente per materia nella seduta del 12 settembre 2007;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 5 ottobre 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2007, n. 700 con la quale è stata approvata la modifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifica all'articolo 6 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 42 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (1)

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 44 del d.p.g.r. 13/R/2004

omissis (1)

*Art. 4**Modifica all'articolo 53 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 5**Modifiche all'articolo 54 del d.p.g.r. 13/R/2004*

1. Il comma 3 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 13/R/2004 è abrogato.

*Art. 6**Inserimento dell'articolo 54 bis nel d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 7**Sostituzione dell'articolo 72 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 8**Modifiche all'articolo 73 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 9**Modifiche all'articolo 77 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 10**Modifiche all'articolo 87 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 11**Modifiche all'articolo 88 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 12**Modifiche all'articolo 89 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 13**Modifiche all'articolo 91 del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 14**Modifiche all'articolo 95 bis del d.p.g.r. 13/R/2004**omissis (1)**Art. 15**Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al Dpgr 25 febbraio 2004, n. 13/R